

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO

31100 TREVISO – Via Verdi 18

FAX 0422.559.618

MAIL: info@ordineavvocatitreviso.it

PEC: segreteria@pec.ordineavvocatitreviso.it

SITO WEB: www.ordineavvocatitreviso.it

Prot. n. 7263

CIRCOLARE N. 16/2016

Treviso, lì 22/12/2016

A tutti gli Avvocati

CIRCOLARE INVIATA A MEZZO PEC

OGGETTO: Protocollo CNF – Corte di Cassazione

Cari Colleghi,

il 15 dicembre u.sc. è stato sottoscritto a Roma il Protocollo d'Intesa tra CNF, la Suprema Corte e l'Avvocatura Generale dello Stato riguardante la stesura dei ricorsi per Cassazione.

Esso è costituito da sette punti, che così possono sintetizzarsi.

1) riguarda il regime transitorio e muove dal rilievo che l'intimato non controricorrente, che secondo il regime previgente aveva la possibilità di partecipare all'udienza di discussione, si trova privato, alla luce della novella, di tale facoltà nei procedimenti relativi a ricorsi già depositati alla data del 30 ottobre 2016 nei quali venga successivamente fissata l'adunanza camerale.

Onde porre rimedio all'inconveniente, che appariva integrare una rilevante violazione del diritto di difesa, è stato convenuto di consentirgli comunque la presentazione di memoria negli stessi termini nei quali può farlo il controricorrente, prevedendosi che della possibilità di valersi di tale facoltà venga data notizia alle parti destinatarie dell'avviso di fissazione dell'adunanza.

Tuttavia, per contemperare anche le esigenze del ricorrente, in particolare in difetto della possibilità di partecipazione all'adunanza in camera di consiglio, è stato convenuto che se con la memoria l'intimato sollevi nuove questioni rilevabili d'ufficio o comunque qualora la Corte ne ravvisi l'opportunità, anche su sollecitazione scritta del ricorrente, venga assegnato un termine per osservazioni, ai sensi dell'art. 384, c. 3, c.p.c..

2) riguarda il deposito della prova della notifica del ricorso e del controricorso, da farsi con la memoria o comunque entro l'orario di inizio dell'adunanza camerale.

3) riguarda il contenuto dell'avviso di fissazione dell'adunanza camerale.

4) riguarda l'invio telematico, non appena ciò sarà possibile, delle conclusioni della Procura Generale ai difensori e altresì dell'avviso del mancato deposito di dette conclusioni.

5) si occupa dell'indicazione della proposta del relatore di trattazione camerale dinanzi alla sesta sezione, prevedendo (i) quanto alla prognosi di inammissibilità o improcedibilità, che venga indicata l'ipotesi di riferimento (tramite menzione del dato normativo o del precedente o con breve formula libera), (ii) quanto alla prognosi di manifesta fondatezza, l'indicazione del motivo manifestamente fondato e dell'eventuale precedente di riferimento e (iii) quanto alla prognosi di manifesta infondatezza, che vengano indicati "quali siano i pertinenti precedenti giurisprudenziali di riferimento e le ragioni del giudizio prognostico di infondatezza dei motivi di ricorso, anche mediante una valutazione sintetica e complessiva degli stessi, ove ne ricorrano i presupposti".

6) concerne la lunghezza delle memorie da depositarsi in vista della trattazione camerale; si è convenuto, anche in sintonia con il protocollo del dicembre del 2015, che esse non superino, di regola, le quindici pagine.

7) prevede che le parti possano chiedere che il ricorso avviato alla trattazione camerale dinanzi a sezione ordinaria venga invece trattato in pubblica udienza, indicando la questione di diritto di particolare rilevanza che a loro avviso giustifica la discussione pubblica.

Troverete il testo del Protocollo nel nostro sito.

Buona lettura a tutti.

Colgo l'occasione per augurare a tutti Voi e alle Vostre famiglie i più cari auguri, miei e di tutto il Consiglio, per un sereno Natale e uno splendido 2017.

IL PRESIDENTE

Avv. Massimo Sonogo

